

**DELIBERA N. 101/2021**

**XXX XXX XXX / TIM SPA (KENA MOBILE)  
(GU14/173165/2019)**

**Il Corecom Lombardia**

NELLA riunione del Il Corecom Lombardia del 01/12/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXX XXXXX XXXXX del 12/09/2019 acquisita con protocollo n. 0386298 del 12/09/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

Con istanza presentata in data 12 settembre 2019, l'Istante affermava di aver dovuto corrispondere somme maggiori rispetto a quelle contrattualmente previste, di aver subito malfunzionamenti ed interruzioni di servizio ed un ritardo nella richiesta di portabilità. L'istante chiedeva il rimborso degli importi pagati e non dovuti, la restituzione delle somme indebitamente pagate e la liquidazione dei danni subiti, quantificando le predette pretese nella complessiva somma pari ad € 2.700,00. L'istante con memoria di replica, ritualmente e tempestivamente depositata, ribadiva le proprie considerazioni.

### **2. La posizione dell'operatore**

Tim S.p.A. ha depositato rituale memoria entro i termini richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa in data 13 settembre 2019. In particolare, l'Operatore ha precisato che l'istanza deve considerarsi inammissibile nella misura in cui priva di qualsivoglia riscontro documentale e probatorio e, pertanto, l'Operatore chiedeva il rigetto della domanda presentata dall'Istante.

### **3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza, pur soddisfacendo i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, comma 3, all. A alla Delibera A.G.Com. n. 203/18/CONS e succ. mod. ed int., deve essere rigettata nel merito in quanto l'Istante non ha precisato in maniera chiara e precisa i fatti posti a fondamento delle pretese avanzate e non ha allegato alcuna prova a sostegno delle domande, non avendo prodotto materiale documentale che permetta a Codesta Autorità di comprendere le domande formulate e di valutarle nel merito, con specifico riferimento al quantum richiesto a titolo di rimborso/restituzione per l'applicazione di condizioni contrattuali difformi, ai periodi di malfunzionamento, alle presunte interruzioni di servizio ed al ritardo in tema di portabilità. Da ultimo, si noti che la domanda relativa alla liquidazione dei danni deve considerarsi non proponibile in questa sede.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

Il rigetto delle domande proposte dall'Istante.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 1° dicembre 2021

IL PRESIDENTE